PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia per i Servizi
Via Dogana, 8 - 38122 - Trento
Tel. 0461.496444 - Fax 0461.496422
e-mail: agenziaperiservizi@provincia.tn.it

Trento, 01 DIC. 2010

Prot. n. S153/2010/ 385035 /3.5/1091-10

DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA

(allegato al bando di gara prot. n. S153/2010/377007/1091-10 dd. 26/11/2010)

"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO EDILIZIO SITO IN VIA PIAVE A TRENTO PP.ED. 4911 – 6322 E P.F. 770/1 IN C.C. TRENTO"
(Determinazioni del Sostituto Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica e Logistica n. 189 dd. 1 settembre 2010 e n. 253 dd. 15 novembre 2010).

PREMESSE

Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni: l'oggetto dell'appalto consiste nei lavori di riqualificazione del compendio edilizio dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Beato de Tschiderer" a Trento. In particolare l'appalto ha per oggetto la realizzazione di tutte le opere e provviste necessarie per la riqualificazione dell'intero compendio edilizio di Via Piave di proprietà dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Beato de Tschiderer", nel territorio amministrativo del Comune di Trento.

Nella sintesi le opere del progetto esecutivo corrispondono indicativamente a: scavi, strutture ed opere provvisionali e di consolidamento, strutture calcestruzzi, solai e strutture metalliche strutturali, murature, tavolati e divisorie, massetti, tubi per fluidi e pozzetti, intonaci e rivestimenti, pavimentazioni interne ed esterne, controsoffitti, impermeabilizzazioni, isolazioni acustiche e termiche, pitture, serramenti interni, serramenti rei, carpenteria metallica non strutturale, ascensori, impianto idrico-sanitario, impianto termici e di condizionamento, impianti elettrici telefonici, radiotelefonici, cabina M.T., illuminazione di sicurezza, rete dati, impianti elettrici specialistici, impianto rilevazione incendio, impianto di terra e impianti esterni, sistemazioni delle aree pertinenti, assistenze, fornitura dei materiali, trasporti, sorveglianza in fase di scarico e movimentazione di cantiere, mano d'opera per i montaggi in sito e quant' altro necessario per dare l'opera conforme al progetto esecutivo.

Luogo di esecuzione: pp.ed. 4911-6322 C.C. Trento – Via Piave.

Termine di esecuzione dei lavori: Il tempo massimo di esecuzione dei lavori, come previsto dall'art. 8.1 del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Amministrative, è stabilito in 1655 (milleseicentocinquantacinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.

Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati in complessivi giorni 60 (sessanta).

Il tempo utile è ripartito in tre macrofasi:

Macrofase 1.- realizzazione garage: 405 (quattrocentocinque) giorni naturali e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna, per l'ultimazione dei lavori di realizzazione dei due livelli interrati a livello strutturale, compresa la parte impiantistica e di finitura dei due livelli di autorimessa per permettere il collaudo funzionale della stessa e la riconsegna di questa parte d'opera alla Stazione Appaltante;

Macrofase 2.- Realizzazione blocchi lungo Via Piave e Via Abba: 700 (settecento) giorni naturali successivi e continui a decorrere dall'emissione del certificato del D.L. che attesti la conclusione della macrofase (1), per l'ultimazione dei lavori di strutture, impianti, finiture ed accessori fino alla copertura e permettere la riconsegna di questa parte d'opera alla Stazione Appaltante;

Macrofase 3.- Realizzazione blocchi interni: ultimazione dei lavori: il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito in 550 (cinquecentocinquanta) giorni naturali successivi e continui a decorrere dall'emissione del certificato della D.L. che attesti il completamento della macrofase di trasferimento degli ospiti.

I lavori sono finanziati: con fondi del bilancio provinciale.

I pagamenti saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento a cadenza bimestrale e comunque in misura pari almeno al 10 per cento dell'importo netto del contratto, come previsto dall'art. 11.3 del Capitolato speciale d'appalto – Norme Amministrative.

L'opera non è suddivisa in lotti.

Importo complessivo a base d'appalto:

Euro 21.430.238,29.- di cui:
- Euro 20.755.854,29.- per lavorazioni soggette a ribasso;
- Euro 642.780,00.- per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza generale e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;
- Euro 31.604,00.- per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza specifica e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;

Classificazione dei lavori

Categoria Prevalente: **OG1 (edifici civili e industriali) per EURO 6.870.716,16.-** di cui:
a) EURO 6.633.938,80.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) EURO 236.777,36.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Categorie Scorporabili o Subappaltabili:

Categoria OS1 (lavori in terra) per EURO 457.354,08.- di cui:
a) EURO 443.633,46.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) EURO 13.720,62.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Categoria OS3 (impianto idrico sanitario e antincendio) per EURO 917.580,53.- di cui:
a) EURO 890.053,11.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) EURO 27.527,42.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Categoria OS4 (impianti elettromeccanici trasportatori) per EURO 265.000,00.- di cui:
a) EURO 257.050,00.- per lavorazioni soggette a ribasso;

b) EURO 7.950,00.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Categoria OS6 (finiture di opere generali) per EURO 3.078.834,90.- di cui:
a) EURO 2.985.887,44.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) EURO 92.947,46.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Categoria OS7 (finiture di opere generali di natura edile) per EURO 2.393.555,61.- di cui:
a) EURO 2.321.748,94.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) EURO 71.806,67.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Categoria OS19 (impianti di reti di telecomunicazione e trasmissione) per EURO 167.388,19.- di cui:
a) EURO 162.366,54.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) EURO 5.021,65.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Categoria OS21 (opere strutturali speciali) per EURO 1.053.877,48.- di cui:
a) EURO 1.022.261,16.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) EURO 31.616,32.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Categoria OS23 (demolizioni di opere) per EURO 238.555,46.- di cui:
a) EURO 231.160,24.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) EURO 7.395,22.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Categoria OS28 (impianti termoidraulici) per EURO 3.020.601,27.- di cui:
a) EURO 2.929.938,23.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) EURO 90.618,04.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Categoria OS30 (impianti interni elettrici, telefonici ecc.) per EURO 2.966.774,61.- di cui:
a) EURO 2.877.771,37.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) EURO 89.003,24.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Le lavorazioni appartenenti alle categorie **OS1, OS6, OS7, OS23** non sono a qualificazione obbligatoria e sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione.

Le lavorazioni appartenenti alle categorie **OS3, OS4, OS19, OS21, OS28** e **OS30** a qualificazione obbligatoria sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, il concorrente sarà tenuto, **pena l'esclusione dell'offerta,** a subappaltare interamente le predette lavorazioni.

La categoria OG11 non assomma in sé le categorie OS3, OS28 e OS30, per cui non è ammessa la partecipazione alla gara di imprese in possesso della qualificazione nella categoria OG11, in quanto le diverse categorie non sono tra loro fungibili.

Il contratto di appalto sarà stipulato **a corpo**

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 55 del DLgs. 163/2006 e con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** di cui all'art. 83 del medesimo D.Lgs. 163/2006, in conformità alle norme contenute nel presente disciplinare di gara,

nell'elaborato denominato **"Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa"** sulla base del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati di progetto. Gli elementi di valutazione sono i seguenti:

Totale punti a disposizione: punti 1.000 così suddivisi:
Offerta economica: punti 300
Offerta tecnica: punti 700

Per i sottocriteri di valutazione e le modalità di attribuzione dei relativi subpesi si rinvia integralmente all'elaborato denominato "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa".

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando relativamente alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell'offerta, nonché ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

Il bando di gara, il presente disciplinare di gara (norme integrative del bando), i modelli per rendere le dichiarazioni possono essere ritirati in copia presso l'**Agenzia per i Servizi – Ufficio Gestione Gare, via Dogana, n. 8 – 38100 TRENTO (tel.: 0461/496444 – telefax 0461/496422),** nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

La "Lista delle lavorazioni e forniture", da utilizzare per la formulazione dell'offerta economica, verrà rilasciata in copia, vidimata in ogni pagina, e deve essere ritirata da parte del concorrente presso l'Amministrazione, previa richiesta da inviare anche a mezzo fax, almeno entro 14 giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte.

Parte della predetta documentazione relativa alla gara d'appalto – in particolare, oltre al bando, al presente disciplinare e ai modelli di dichiarazioni per la partecipazione, l'elaborato "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa", l'elaborato "Criteri per la redazione analisi prezzi" e relativi allegati (allegato A "Modello guida per l'analisi dei prezzi" e allegato B "Elenco degli articoli da analizzare ai fini della valutazione delle offerte anomale") è disponibile sul sito internet **www.appalti.provincia.tn.it.**

Gli elaborati progettuali sono in visione presso l'Agenzia per i servizi – Ufficio Gestione gare, nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30) e **possono essere ordinati in copia su supporto informatico (cd rom) presso il predetto Ufficio gestione gare, almeno entro 14 giorni antecedenti il termine per la presentazione dell'offerta.**

Il cd rom costituisce solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali.

Sarà cura del concorrente verificare la corrispondenza degli elaborati progettuali presenti su cd rom con quelli esistenti su supporto cartaceo.

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono presentare richiesta per il rilascio della predetta documentazione, anche a mezzo telefax, al sopra citato ufficio Gestione Gare, **almeno entro 14 giorni antecedenti il termine per la presentazione dell'offerta,** indicato nel bando di gara e al successivo paragrafo 1. Detto rilascio potrà avvenire anche per corrispondenza, mediante contrassegno, previo pagamento delle spese di riproduzione e spedizione.

Informazioni a carattere procedurale e tecnico possono richiedersi per iscritto, anche a mezzo telefax, all'Agenzia per i servizi – Ufficio Gestione gare - via Dogana 8 - 38100 Trento -

fax 0461/496422, non oltre **14 giorni antecedenti** il termine fissato dal bando di gara per la presentazione dell'offerta. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di fax.

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet (**www.appalti.provincia.tn.it**), almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonchè le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara **s'invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione ed allegati al disciplinare di gara.** La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Fermo l'obbligo di dichiarare "*di aver preso conoscenza dei luoghi dove si eseguiranno i lavori e degli elaborati progettuali*", **l'offerta non è subordinata all'effettuazione di un sopralluogo con un tecnico incaricato dall'amministrazione**.

1. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa al pubblico incanto, l'impresa concorrente dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificamente** a:

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia per i Servizi
Ufficio Gestione Gare
Via Dogana n. 8 – 1° piano – stanza 101
38122 – TRENTO

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 MARZO 2011

un plico chiuso con le seguenti modalità:

- **sigillato su tutti i lembi dello stesso**, compresi quelli preincollati in sede di fabbricazione della busta, **con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto**, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un'impresa costituente l'associazione temporanea di imprese).
  La chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, non sarà ritenuta idonea a garantire l'integrità e la non manomissione del contenuto.
  Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

- sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura: "gara d'appalto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO EDILIZIO SITO IN VIA PIAVE A TRENTO PP.ED. 4911 – 6322 E P.F. 770/1 IN C.C. TRENTO".

Detto plico dovrà contenere rispettivamente:

- **le dichiarazioni/documentazione di cui al paragrafo 4.1**

- **il deposito cauzionale di cui al paragrafo 4.2;**
- **la ricevuta di versamento del contributo, di cui al paragrafo 4.3, a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;**
- **l'eventuale documentazione/dichiarazioni di cui al paragrafo 4.4, 4.5 e 4.6.**
- **l'eventuale busta sigillata contenente la documentazione ai fini delle verifiche di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006;**
- **l'offerta tecnica – chiusa a sua volta in una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA TECNICA", redatta in conformità a quanto prescritto nell'elaborato "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa";**
- **l'offerta economica – chiusa a sua volta in una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", redatta secondo le indicazioni di cui al successivo par. 3.**

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:
- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati, all'Ufficio Gestione Gare – Via Dogana, 8 – 1^ piano, stanza 101, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Comporta l'esclusione automatica dalla gara la presentazione del plico e delle buste contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica in difformità alle modalità sopra indicate.

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO 14 MARZO 2011 ALLE ORE 9.00, PRESSO LA SALA ASTE, VIA DOGANA, 8 - TRENTO

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e dei commi 4 e 5 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici stabiliti in uno Stato aderente all'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dall'art. 3, comma 7, del D.P.R. 34/2000.

I **raggruppamenti temporanei ed i consorzi** di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 95 del D.P.R.554/99.

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.1 ("dichiarazioni") del presente disciplinare deve essere prodotta relativamente a ciascuna raggruppata.

Ai sensi dell'art. 37 co. 7 del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 37 co. 13 del D.Lgs. 163/2006 i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai sensi degli articoli 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

In caso di consorzi e ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno i lavori dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui sussistano tali situazioni, il concorrente dovrà presentare, **pena l'esclusione**, la documentazione, inserita in busta chiusa, utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. L'Amministrazione procederà alla verifica di tali situazioni ed escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Ai sensi dell'art. 20, comma 10, della L.P. 26/93, non possono partecipare le imprese ai cui rappresentanti legali e direttori tecnici siano stati affidati incarichi di progettazione riferiti ai lavori oggetto del presente bando ovvero i cui rappresentanti legali e direttori tecnici abbiano prestato attività di studio o consulenza relativamente agli stessi. Alle medesime imprese non potranno essere affidati eventuali subappalti o cottimi o altri contratti inerenti l'esecuzione dei lavori e le forniture ad essi funzionali. Si precisa che il divieto di cui all'art. 20, comma 10, della L.P. 26/93 si

estende anche alle imprese comunque collegate, controllate o controllanti le imprese sopra individuate. Le situazioni di controllo e collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 163/2006. In tal caso, il concorrente dovrà presentare le dichiarazioni e la documentazione indicate al successivo paragrafo 4.4 del presente disciplinare di gara.

2.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti.

1) attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l'attestazione SOA dovrà riportare **l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000**, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 4 del D.P.R. 34/2000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.

- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, saranno ammesse qualora dimostrino quanto segue:
  - il possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto.
  - il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;
  - di avere richiesto all'organismo di attestazione (SOA) l'adeguamento della propria attestazione SOA, al fine dell'annotazione in essa della certificazione del sistema di qualità.

  In questo caso, la certificazione S.O.A. e la certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 dovranno essere in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione. La richiesta all'organismo di attestazione (SOA) dell'adeguamento della propria attestazione al fine dell'annotazione in essa della certificazione del sistema di qualità, dovrà essere avvenuta entro lo stesso termine, pena l'esclusione e il concorrente dovrà essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.

- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica almeno 60 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 15 bis del D.P.R. 34/2000; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.

> ➢ I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammessi qualora dimostrino di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.

2) cifra d'affari in lavori, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, **non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori posto a base d'appalto**, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 34/2000.

Il requisito di cui al punto 1 dovrà essere posseduto dai concorrenti, **a pena di esclusione**, secondo il disposto dell'art. 95 del DPR 554/1999 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, **il requisito di cui al punto 2** (cifra d'affari in lavori) sarà valutato cumulativamente in capo al raggruppamento.

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

L'impresa **singola** può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero alla categoria prevalente e alla/e categoria/e scorporabile/i per i singoli importi.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e subappaltabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, DPR 34/2000, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE

Ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.P.R. 554/1999, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.lgs. 163/2006 **di tipo orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria possiede i requisiti in misura maggioritaria.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE.

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.P.R. 554/1999, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.lgs. 163/2006 **di tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie

scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e interamente subappaltabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO.

Ai sensi dell'art. 37, comma 6 del D.lgs. 163/2006, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.

Tali soggetti **di tipo misto** sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale. Inoltre nell'ambito dell'associazione di tipo orizzontale finalizzata all'assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate un'impresa possiede i requisiti in misura maggioritaria.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

Ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.P.R. 554/99, le Imprese singole e i raggruppamenti temporanei in possesso dei requisiti di qualificazione possono associare altre Imprese qualificate anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente disciplinare, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

In questo caso deve essere presentata la documentazione richiesta al successivo paragrafo 4 del presente disciplinare relativamente a ciascuna raggruppata.

3. MODALITA' DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

3.A) MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ai sensi dell'art. 39, comma 5, della L.P. n. 26/93 **non sono ammesse offerte in aumento.**

L'OFFERTA ECONOMICA dovrà essere redatta **su carta resa legale** (n. 48 marche da bollo da Euro 14,62 oppure una marca da bollo da Euro 701,76.-) con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con l'imposta di bollo), utilizzando, **a pena di esclusione**, il modello, fornito dall'Amministrazione, di cui al successivo capoverso.

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione integrale del modulo denominato "Lista delle lavorazioni e forniture", secondo le modalità descritte all'art. 90

del D.P.R. 554/1999. **Il predetto modulo, vidimato in ogni pagina, deve essere ritirato da parte del concorrente presso l'Amministrazione, Agenzia per i Servizi – Ufficio Gestione Gare- Via Dogana 8 - 38122 Trento, previa richiesta da inviare anche a mezzo fax, almeno entro 14 giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte.**

La compilazione avviene mediante l'indicazione da parte dell'offerente:

- **del prezzo unitario offerto per ogni singola voce** relativa alle varie categorie di lavoro (in cifre ed in lettere, con l'avvertenza che in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valido il prezzo espresso in lettere) **e del prodotto** dello stesso moltiplicato per la quantità indicata dall'Amministrazione (prezzi complessivi parziali).

- **del prezzo complessivo offerto** derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali, che deve essere espresso in cifre ed in lettere;

- **della percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola, che deve essere espressa in cifre ed in lettere (sia nella parte intera sia nella parte decimale)**; in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valida la percentuale espressa in lettere.

ESEMPI DI INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RIBASSO :

- ES. 1

- **Percentuale di ribasso in cifre = 9,999**
- **Percentuale di ribasso in lettere = nove virgola novecentonovantanove**

- ES. 2

- **Percentuale di ribasso in cifre = 1,000**
- **Percentuale di ribasso in lettere = uno virgola zerozerozero**

- ES. 3

- **Percentuale di ribasso in cifre = 5,250**
- **Percentuale di ribasso in lettere = cinque virgola duecentocinquanta**

La percentuale di ribasso, espressa in cifre e in lettere, **con tre decimali dopo la virgola**, da indicare in calce all'offerta deve essere calcolata rapportando il prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri della sicurezza, con il prezzo delle lavorazioni soggette a ribasso, stimato dall'Amministrazione e posto a base di gara.

Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 3 (tre) richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la commissione considererà i decimali mancanti pari a 0.

In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto ed il ribasso percentuale riportati nella lista, prevarrà ai fini dell'aggiudicazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

Si precisa che **l'offerta deve riguardare le lavorazioni soggette a ribasso e gli importi di offerta devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza,** ancorché la descrizione delle singole voci possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

Si precisa che:
- **l'indicazione delle voci e delle quantità riportate nella "Lista delle lavorazioni e forniture" non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 163/2006**;
- il concorrente **ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella "Lista delle lavorazioni e forniture"** previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico ed il capitolato speciale d'appalto posti in visione dall'Amministrazione ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente **è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire**.

A tal fine dovrà essere obbligatoriamente utilizzato il documento "**Lista delle lavorazioni e forniture**" e quindi non potranno essere aggiunti fogli ulteriori da parte del concorrente.
Per la **integrazione o riduzione delle quantità**, il concorrente **dovrà barrare la quantità ritenuta errata e trascrivere quella ritenuta corretta**.
Il concorrente dovrà **trascrivere le voci mancanti e le quantità relative, avendo cura di inserirle nelle apposite pagine bianche in calce alla lista**.
In entrambi i casi sopra descritti il concorrente **dovrà apporre** a lato della correzione, della riduzione o dell'integrazione **la sottoscrizione per conferma** del legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito (o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito).

Ciascuna facciata di cui si compone il suddetto modulo, escluso il frontespizio, dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Impresa offerente, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito (o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito), ovvero da un suo procuratore.

Le correzioni ai prezzi unitari in lettere e al ribasso percentuale in lettere (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non sono ammesse correzioni ai prezzi unitari in lettere e al ribasso percentuale in lettere (sia nella parte intera sia nella parte decimale) effettuate mediante cancellature, abrasioni o mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e similari. Le correzioni ai prezzi unitari in lettere e al ribasso percentuale in lettere (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere singolarmente confermate mediante apposizione, a lato di ciascuna correzione apportata, della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.

3.A. 1 DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA ECONOMICA

Nella busta contenente l'offerta economica dovranno essere inserite, le seguenti dichiarazioni/documentazione:

1. **l'eventuale dichiarazione di subappalto** (di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006) da considerarsi **a pena di esclusione nei casi in cui sia dovuta**, in carta legale o resa legale, resa **secondo le modalità** indicate nel **successivo paragrafo 6**.
   Tale dichiarazione **dovrà essere sottoscritta**, dal legale rappresentante dell'impresa singola o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal

Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa, potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.
Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, **la mancata sottoscrizione di tale dichiarazione con le modalità sopra indicate, comporta l'esclusione dalla gara**.

2. **a pena di esclusione**, **dichiarazione di cui all'art. 90, comma 5 D.P.R. 554/99**, del Legale rappresentante dell'Impresa singola, o di ciascuna raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, oppure del Legale rappresentante della capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti in caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito (o procuratore di questi) attestante "***di prendere atto che l'indicazioni delle voci e delle quantità riportate nella "Lista delle lavorazioni e forniture" non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 163/2006***".

3. **le eventuali giustificazioni dell'offerta,** al fine della valutazione dell'anomalia ai sensi degli artt. 86 e seg. del D.Lgs. 163/2006, da rendere utilizzando il "modello guida per l'analisi prezzi" allegato A all'elaborato "*Criteri per la redazione analisi prezzi*", predisposto dall'Amministrazione **per tutti gli articoli relativi alle voci di prezzo** (si veda l'allegato B - elenco degli articoli da analizzare ai fini della valutazione delle offerte anomale).
Le schede di analisi dei prezzi e la documentazione giustificativa dovranno essere sottoscritti dal Legale rappresentante dell'Impresa singola, o da ciascuna raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, oppure dal Legale rappresentante della capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti in caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito (o procuratore di questi)

La "***Lista delle lavorazioni e forniture***", unitamente alla documentazione di cui ai punti 1, 2 e 3, deve essere inserita senza alcun altro documento, **a pena di esclusione**, in un'apposita busta chiusa, con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico insieme con i documenti di seguito indicati.

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:
- **il mancato utilizzo del modulo fornito dall'Amministrazione,**
- **la mancata sottoscrizione della "Lista delle lavorazioni e forniture" in ciascuna facciata (escluso il frontespizio) da parte del Legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore (o dei legali rappresentanti o dei procuratori di tutte le imprese in caso di associazione non costituita),**
- **la mancata indicazione di uno o più prezzi unitari in lettere,**
- **la mancata indicazione del ribasso percentuale in lettere, sia nella parte intera sia nella eventuale parte decimale (si precisa che qualora l'indicazione in lettere del ribasso offerto contenga lettere e cifre – ad esempio parte intera in lettere e parte decimale in cifre – l'offerta verrà esclusa);**
- **la presenza di correzioni dei prezzi unitari in lettere non effettuate con le modalità sopra indicate;**
- **la presenza di correzioni del ribasso percentuale in lettere sia nella parte intera sia nella eventuale parte decimale non effettuate con le modalità sopra indicate;**
- **la presenza di integrazioni o riduzioni di voci/quantità non effettuate con le modalità sopra indicate;**
- **la mancata presentazione della dichiarazione di cui al punto 2 del par. 3.A.1 e, nel caso in cui sia dovuta, anche la dichiarazione di cui al punto 1 del medesimo paragrafo;**

3.B) MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta tecnica,

l'individuazione dei subcriteri e le modalità di attribuzione dei relativi subpesi, si rimanda integralmente all'elaborato **"Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa".**

4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

4.1 DICHIARAZIONI

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere prodotte, **a pena di esclusione**, le seguenti **dichiarazioni**, rese dal Legale rappresentante dell'Impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, **utilizzando preferibilmente il modello allegato A al presente disciplinare**, accompagnate da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso, attestanti:

1. **"il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare**, *(se il concorrente partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica III)* **riportante altresì la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati";**

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.

- Le imprese la cui attestazione SOA riporti **l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte**, saranno ammesse qualora dimostrino quanto segue:
  - il possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto.
  - il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;
  - di avere richiesto all'organismo di attestazione (SOA) l'adeguamento della propria attestazione SOA, al fine dell'annotazione in essa della certificazione del sistema di qualità.

  In questo caso, la certificazione S.O.A. e la certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 dovranno essere in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione. La richiesta all'organismo di attestazione (SOA) dell'adeguamento della propria attestazione al fine dell'annotazione in essa della certificazione del sistema di qualità dovrà essere avvenuta entro lo stesso termine, pena l'esclusione e il concorrente dovrà essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.

- Le imprese la cui attestazione SOA riporti **l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta**, saranno ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica almeno 60 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 15 bis del D.P.R. 34/2000; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.

- I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammessi qualora dimostrino di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.

Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall'Impresa, nonché alla relativa classifica. Si invitano i concorrenti ad allegare, alla dichiarazione, **copia CONFORME ALL'ORIGINALE dell'attestazione succitata,** anche ai fini della verifica di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.

2. **di aver realizzato,** nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, **una cifra d'affari in lavori, non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base d'appalto;**

Si invitano i concorrenti ad allegare, alla dichiarazione**, copia CONFORME ALL'ORIGINALE della documentazione di cui al successivo paragrafo 8 del presente disciplinare,** a comprova di quanto dichiarato nel presente punto, anche ai fini della verifica di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.

3. **l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163** ed in particolare:

3a) **di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006** non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Qualora il legale rappresentante **non abbia conoscenza diretta che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006** non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la dichiarazione attestante l'inesistenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 **dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).**

3b) **di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter).** Qualora il legale rappresentante **non abbia conoscenza diretta che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter)** la dichiarazione attestante l'inesistenza di tale causa di esclusione **dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B);**

3c) **di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati dall'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006**, ivi compresi i soggetti cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ha sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Qualora il legale rappresentante **non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006** delle condanne di cui sopra (comprese le sentenze di condanna che hanno goduto del beneficio della non menzione), la dichiarazione attestante l'inesistenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 **dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).**

Si invita il concorrente a dichiarare le sentenze di condanna passate in giudicato e i decreti penali di condanna riportati dai soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 che potrebbero essere valutati dall'Amministrazione, secondo i criteri sotto specificati, come incidenti sulla moralità professionale, specificando i seguenti elementi: nome e cognome del reo; ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione; norma violata; organo che ha applicato la pena; data di irrevocabilità del provvedimento; natura ed entità della pena; breve descrizione del fatto; data di commissione del fatto.

Con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. i) (regolarità contributiva ed assicurativa), si invita il concorrente a dichiarare le eventuali violazioni definitivamente accertate a suo carico e non sanate, ferma restando comunque la valutazione della gravità della violazione in capo all'amministrazione, secondo i criteri sotto specificati.

Con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. g) (regolarità fiscale), il concorrente deve dichiarare tutte le eventuali violazioni definitivamente accertate a suo carico e non sanate, pena l'esclusione dalla gara o la mancata aggiudicazione della stessa per falsa dichiarazione omissiva o infedele (fatta salva l'ipotesi in cui sia comprovata la buona fede); l'amministrazione procederà ad una valutazione discrezionale delle violazioni dichiarate, secondo i criteri sotto specificati.

Con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. h), si precisa che l'anno di sospensione dalle procedure di gara decorre dalla data di inserimento nel casellario informatico dell'Autorità della relativa annotazione.

Si riporta di seguito l'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006:

"Art. 38

Requisiti di ordine generale

1.Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa

non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
m- ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale."

Si informa che ai sensi della ***deliberazione di Giunta provinciale n. 2320 dd. 15/10/2010:***

A) *in ordine alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c), ai fini della valutazione dell'incidenza sulla moralità professionale dei reati, l'Amministrazione provinciale applica le seguenti* ***direttive****:*

1. L'Agenzia per i servizi provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di

sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p, per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

- *partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);*

- *corruzione (art. 319 c.p.)*

- *frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898)*

- *riciclaggio (art. 648 bis c.p.).*

2. *L'Agenzia per i servizi provvede ad escludere o ad ammettere previa valutazione dell'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei seguenti casi:*

2.a) reati contro l'ordine pubblico;
2.b) reati contro il patrimonio;
2.c) reati contro la pubblica amministrazione;
2.d) reati contro la fede pubblica
2.e) altri reati se relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto.

La valutazione dell'incidenza del reato avverrà con il supporto della struttura competente sulla base dei sottoindicati criteri di valutazione, acquisendo, se del caso, la sentenza e il certificato del casellario giudiziale:

- *ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione;*
- *valutazione del fatto e della condotta;*
- *inerenza del reato all'oggetto dell'appalto;*
- *tempo trascorso dalla commissione del reato;*
- *presenza di recidiva;*
- *entità della pena comminata rispetto a quella edittale;*
- *elemento psicologico.*

3. *L'Agenzia per i servizi provvede ad ammettere alle procedure di gara nei seguenti casi:*

- reati contravvenzionali, fermo restando la necessità di valutazione qualora vi sia sussistenza di attinenza all'oggetto dell'appalto;

- in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. quando sono trascorsi più di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza se riguarda un delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole, trova applicazione automatica l'art. 445 del c.p.p.;

- in caso di decreto penale di condanna, quando dal momento in cui lo stesso è divenuto irrevocabile sono trascorsi rispettivamente più di 5 anni se riguarda un delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole, trova applicazione automatica l'art. 460 c. 5 del c.p.p.;

- per i reati indicati al precedente punto 1, nonché per i reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica: l'estinzione opera esclusivamente a seguito della riabilitazione di cui all'art. 178 del c.p. e, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti art. 444 c.p.p., o di decreto penale, a seguito di dichiarazione conseguente all'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.;

- nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per atti e misure idonee a dimostrare la dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

B) *in ordine alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. i), ai fini della verifica sulla regolarità contributiva ed assicurativa, l'Amministrazione provinciale applica le seguenti direttive:*
in presenza di violazioni contributive definitivamente accertate a carico del concorrente e risultanti dal D.U.R.C., l'Amministrazione ha l'onere di procedere, in concreto ed al di fuori di ogni automatismo, ad una valutazione discrezionale in ordine all'ammissione alla gara e/o all'aggiudicazione della medesima secondo quanto segue.
L'Agenzia per i servizi dovrà appurare l'eventuale sussistenza di presupposti che possano giustificare la non estromissione dalla gara del concorrente sulla base di una pluralità di elementi indiziari, quali (a titolo indicativo):
- la circostanza che il concorrente abbia estinto mediante pagamento od altro mezzo idoneo le sue pendenze inerenti ad oneri contributivi prima della comunicazione di esito della procedura di gara a cui ha partecipato;
- la circostanza che non risulti (previo contraddittorio con lo stesso concorrente e con l'ente accertatore di competenza) alla stazione appaltante che il concorrente, nel passato, abbia commesso anche una sola altra violazione contributiva definitivamente accertata e successivamente sanata;
- la modesta entità dell'irregolarità, anche a fronte dell'impegno complessivo a carico del concorrente;
- il rapporto tra il quantum dell'irregolarità e l'importo a base di gara.
Si invita il concorrente a dichiarare le eventuali violazioni definitivamente accertate a suo carico e non sanate, ferma restando comunque la valutazione della gravità della violazione in capo all'amministrazione.

C) *in ordine alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. g), ai fini della verifica sulla regolarità fiscale, l'Amministrazione provinciale applica le seguenti direttive:*
in presenza di irregolarità fiscali definitivamente accertate a carico del concorrente, l'Amministrazione ha l'onere di procedere ad una valutazione discrezionale in ordine all'ammissione alla gara e/o all'aggiudicazione della medesima secondo quanto segue.
L'Agenzia per i servizi dovrà appurare l'eventuale sussistenza dei presupposti di generale solvibilità del concorrente, sulla base di una pluralità di elementi indiziari, quali (a titolo indicativo):
- la circostanza che il concorrente abbia estinto mediante pagamento od altro mezzo idoneo le sue pendenze con l'erario prima della comunicazione di esito della procedura di gara a cui ha partecipato;
- la circostanza che non risulti (previo contraddittorio con lo stesso concorrente e con l'ente accertatore di competenza) alla stazione appaltante che il concorrente, nel passato, abbia commesso anche una sola altra violazione fiscale definitivamente accertata e successivamente sanata;
- la modesta entità del debito, anche a fronte dell'impegno complessivo a carico del concorrente;
- il rapporto tra il quantum dell'irregolarità e l'importo a base di gara.
Il concorrente deve dichiarare tutte le eventuali violazioni definitivamente accertate a suo carico e non sanate, pena l'esclusione dalla gara o la mancata aggiudicazione della stessa per falsa dichiarazione omissiva o infedele (fatta salva l'ipotesi in cui sia

comprovata la buona fede).

Nel caso in cui, con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 38, c.1, lett. m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., **l'impresa sia in una situazione di controllo di cui all'art. 2359** del codice civile con altra impresa partecipante, la medesima dovrà dichiarare di aver formulato autonomamente l'offerta, con l'indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione ed allegare, **pena l'esclusione**, la busta chiusa contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;

4. "che non ricorre il divieto di cui all'art. 20, comma 10, della L.P. 26/93 relativo agli incarichi di progettazione, studio e consulenza dei lavori oggetto dell'appalto";

5. "che l'impresa ha preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione";

6. "che l'impresa ha preso conoscenza dei luoghi dove si eseguiranno i lavori e degli elaborati progettuali";

7. "che l'impresa ha piena e completa conoscenza ed accetta tutte le clausole contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto, nel piano di sicurezza e negli elaborati grafici di progetto, senza riserva alcuna";

8. "che l'impresa ha preso conoscenza e ha tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e dei conseguenti oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori";

9. *Eventualmente, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio previsto dall'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006* "il possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati";

10. *(se associazione* temporanea *non ancora costituita)*
l'elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento, la relativa tipologia (*orizzontale, verticale, misto, in cooptazione*), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee.

11. *(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006)* l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 37, comma 7 D.Lgs. 163/2006;
(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006): l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 5 D.Lgs. 163/2006, qualora il consorzio non intenda partecipare in proprio;
(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006): l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;
(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006): l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

12. Eventualmente, **il possesso dei requisiti di qualificazione** relativamente alla/e categoria/e scorporabile/i (a qualificazione obbligatoria) che si intende/ono eseguire direttamente *(OS3, OS4, OS19, OS21, OS28 e OS30).* Nel caso il concorrente non sia qualificato per l'esecuzione delle predette opere scorporabili, dovrà presentare la dichiarazione di

subappalto contenente il riferimento alle stesse, conformemente alle prescrizioni del paragrafo 6 del presente disciplinare, pena l'esclusione.

I requisiti di cui al presente paragrafo 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.

A pena di esclusione, in caso di impresa singola (o consorzio) le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.1 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

A pena di esclusione in caso di raggruppamento temporaneo le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritte dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

A pena di esclusione in caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc. (art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006) le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascuna impresa consorziata e sottoscritte dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

E' in facoltà del concorrente produrre, in sostituzione di una o più delle dichiarazioni su indicate, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

Il concorrente deve inoltre indicare un **numero di fax** al quale l'Amministrazione possa eventualmente inviare la richiesta di cui all'articolo 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

Le dichiarazioni delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo possono fare riferimento al possesso parziale dei requisiti di cui al punto 1, ma devono contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, come indicati nel precedente paragrafo 2.2.

La dichiarazione resa da parte delle imprese mandanti/associate ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.P.R. 554/99 può riguardare anche la qualificazione per categorie e importi diversi da quelli richiesti per l'appalto, fermo restando che i lavori che saranno eseguiti dalle medesime non debbono superare il 20% dell'importo contrattuale e che l'ammontare complessivo dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna deve essere almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

4.2 DEPOSITO CAUZIONALE

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere presentata, a **pena di esclusione,** la documentazione **in originale** comprovante la costituzione di un **deposito cauzionale** per un ammontare pari al **5% dell'importo a base di gara**, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione (come previsto dall'art. 34 comma 3 della L.p. 26/93).

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, secondo il quale il beneficio della riduzione della cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, e non anche della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

In caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e **intestato a tutte le imprese del costituendo raggruppamento, a pena di esclusione.**

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:
- tramite **deposito in contanti**, tramite versamento diretto sul "conto deposito d'asta" della Provincia Autonoma di Trento n. 10400 presso tutti gli sportelli del Tesoriere capofila della PAT-Unicredit Banca Spa; in tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito, a pena di esclusione dalla gara;
- **in titoli** del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
- mediante **fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale**.

E' ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. in copia su supporto cartaceo, corredata, a pena di esclusione, da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti.
- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

In conformità a quanto disposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 recante "Approvazione nuove direttive concernenti le modalità di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia", la fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria devono essere redatte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- **SOTTOSCRIZIONE, a pena di esclusione**, del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

a) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure

b) con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La mancata formalizzazione della sottoscrizione secondo le modalità sopra indicate è regolarizzabile, entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione, a pena di esclusione dalla gara.

I concorrenti devono presentare quale garanzia fideiussoria la **scheda tecnica** di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 – **Schema tipo 1.1** – Scheda tecnica 1.1 – debitamente **compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito)**, nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), fatto salvo che **la somma garantita dovrà essere pari al 5% dell'importo a base di gara** (eventualmente ridotta ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006), in conformità a quanto previsto dall'articolo 34, comma 3 della L.P. 26/93, **INTEGRATA A PENA DI ESCLUSIONE DALLA SEGUENTE CLAUSOLA**:

- "il fideiussore si impegna, su richiesta della Provincia Autonoma di Trento, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione".

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione presentata, sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito) **dovrà riportare, a pena di esclusione, le seguenti clausole,** come previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 e s.m.:

a) "il soggetto fidejussore si impegna a risarcire la Provincia Autonoma di Trento in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario";
b) "la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta ";
c) "il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dalla Provincia Autonoma di Trento a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta";
d) "il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore dalla Provincia Autonoma di Trento".
e) "il fideiussore si impegna, su richiesta della Provincia Autonoma di Trento, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione".

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Provincia Autonoma di Trento.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica, dovrà essere presentata **LA RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO** di **Euro 100,00** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - deliberazione 15 febbraio 2010 – secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet: www.autoritalavoripubblici.it.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG n. 05785591FD** che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta di pagamento con le modalità di cui sopra, pena l'esclusione.

La mancata presentazione della ricevuta del versamento o l'effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporterà l' esclusione automatica dalla gara.

4.4 AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 163/2006. In tale caso, a pena di esclusione, il concorrente dovrà presentare, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4.1:

1) dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento del requisito di cui al par. 4.1 punto 1 e /o punto 2 previsto/i dal presente disciplinare di gara, con specifica indicazione del/i requisito/i stesso/i e dell'impresa ausiliaria;
2) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R.

445/2000, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, indicata al precedente paragrafo 4.1 punto 3;
3) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante che la medesima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006;
5) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
6) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto 5) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

Per quanto non diversamente previsto dal presente paragrafo, trova applicazione la disciplina recata dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

4.5 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE.

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente disciplinare, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, debbono produrre, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta tecnica e alla busta sigillata contenente l'offerta economica tramite l'impresa capogruppo:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (in originale o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:
1. che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
2. che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente disciplinare;
3. che l'offerta *(se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale")* determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, *oppure (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 95, comma 4 D.P.R. 554/99)* determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
4. che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
5. che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
6. la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 37 co. 13 D.Lgs. 163/2006, qualora non risulti da altra documentazione presentata.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato, risultante da atto pubblico (oppure copia notarile di esso). E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto nella forma di atto pubblico.

L'Amministrazione ammette alla gara anche gli atti contenenti il conferimento di procura redatti nella forma di scrittura privata con autentica notarile, anzichè nella prescritta forma di atto

pubblico ma, nel caso di aggiudicazione, richiederà al Raggruppamento temporaneo aggiudicatario, per il tramite dell'Impresa capogruppo, la produzione di un nuovo atto di procura redatto nella forma di atto pubblico.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga clausole richieste dal presente paragrafo o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere **ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee.**

In tal caso, successivamente all'eventuale aggiudicazione in capo al predetto raggruppamento, sarà richiesto al medesimo di provvedere a rettificare o sostituire l'atto costitutivo, pena la decadenza dall'aggiudicazione e le ulteriori conseguenze previste per l'ipotesi in cui non si addivenga alla stipula per fatto addebitabile all'aggiudicatario.

4.6 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica, indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà:

a) ad aprire i plichi presentati, entro il termine fissato, e a verificare la completezza e regolarità della documentazione e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
b) a sorteggiare un numero pari al **10 (dieci) per cento** del numero delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore.

Ai concorrenti sorteggiati ai sensi dell'articolo 48 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 - mediante **fax** inviato al numero indicato nella documentazione presentata per la partecipazione alla gara, di cui al precedente punto 4.1 - verrà richiesto di esibire, **entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta**, la documentazione attestante il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al medesimo punto **4.1** punto **1** e punto **2** (par. *** del bando di gara). **Si invitano i concorrenti ad allegare, alla dichiarazione, copia CONFORME ALL'ORIGINALE dell'attestazione SOA e della documentazione di cui al successivo paragrafo 8 punto 2 a comprova del possesso del requisito di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo 4.1.**

Il Presidente di gara, all'esito della verifica (lo stesso giorno qualora i concorrenti sorteggiati abbiano già fornito in sede di presentazione dell'offerta la documentazione sopra richiamata, oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, della quale sarà dato avviso ai concorrenti ammessi), provvederà:

a) ad escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati, o che non abbiano trasmesso la documentazione a comprova dei predetti requisiti;
b) a disporre la comunicazione di quanto avvenuto alla competente struttura dell'Amministrazione, perchè provveda all'escussione della cauzione provvisoria, nonché a

disporre la segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 48, comma 1 D.Lgs. 163/2006, dando inoltre incarico alle strutture provinciali di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per il caso di false dichiarazioni;
c) a sospendere la seduta di gara ed a trasmettere, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, le buste sigillate contenenti le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, alla Commissione tecnica, appositamente nominata con delibera della Giunta Provinciale, che procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare di gara nonché dell'elaborato "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa", all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali.

All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione tecnica trasmetterà il verbale contenente i punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti al soggetto che presiede la gara.

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte tecniche siano state ammesse, dopo aver dato lettura dei verbali redatti dalla Commissione tecnica e dunque dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo:
a) dispone l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica;
b) contrassegna le offerte economiche in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate;
c) dà lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti e dunque dei prezzi complessivi offerti;
d) attribuisce il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nell'elaborato "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa";
e) somma i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;
f) aggiudica i lavori al concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto, previa eventuale verifica di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm e fatta salva la valutazione dell'anomalia dell'offerta qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, sospendendo in tale caso la seduta e trasmettendo le offerte e le giustificazioni prodotte al responsabile della struttura provinciale competente per la fase dell'esecuzione dei lavori.

Il responsabile della struttura competente per la fase di esecuzione dei lavori svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte, avvalendosi, anche ed eventualmente, di altri organismi tecnici della stazione appaltante, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 7.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato al soggetto che presiede la gara che, alla riapertura della seduta pubblica dichiarerà l'esclusione delle offerte ritenute anomale e procederà all'aggiudicazione dell'appalto alla migliore offerta non anomala, fatte salve le eventuali verifiche di cui all''art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.lgs 163/2006 e ss.mm. e le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento, contrassegnando in ciascun foglio e nelle eventuali correzioni apportate la relativa offerta.

L'attribuzione del punteggio all'offerta economica avverrà in base al **ribasso percentuale** indicato (**in lettere**, se difforme da quello in cifre). Il predetto ribasso percentuale deve essere calcolato rapportando l'importo a base di gara relativo alle lavorazioni soggette a ribasso con l'importo di offerta al netto degli oneri della sicurezza.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con il medesimo punteggio si procederà a sorteggio.

L'Amministrazione, prima della stipula del contratto, procederà alla verifica dei conteggi della "lista delle lavorazioni e forniture", tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi

unitari offerti (e considerando quelli espressi in lettere, se difformi da quelli in cifre), correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, il prodotto tra quantità e prezzo unitario e/o la somma dei prezzi complessivi parziali. **In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto in lettere, tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza, secondo quanto indicato dall'art. 90 del D.P.R. 554/99.**

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario, eventualmente corretti, saranno i prezzi unitari contrattuali.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

6. DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 42 della L.P. 26/93, dell'art. 141 del DPR 554/1999 e dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale contenente la precisa indicazione:

- delle lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;
- delle categorie di lavori alle quali le predette opere appartengono;
- relativamente alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, qualora il concorrente non abbia attestato un'adeguata qualificazione per eseguirle direttamente, dell'intento di subappaltare per intero le opere delle predette categorie;

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito specificati:

- **le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1** sono subappaltabili o concedibili in cottimo **entro il limite massimo del 30%** dell'importo dato dalla somma di quanto complessivamente offerto per le lavorazioni soggette a ribasso relativamente alla categoria prevalente e degli oneri della sicurezza fissati dall'Amministrazione per la medesima categoria.

  Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.

- le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili/subappaltabili sono subappaltabili o concedibili in cottimo fino all'intero loro importo risultante dall'offerta, eventualmente incrementato dei relativi oneri per la sicurezza.
  Qualora il concorrente sia privo dei requisiti di qualificazione per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS3, OS4, OS19, OS21, OS28 e OS30 è tenuto a dichiarare, a pena di esclusione, l'intento di subappaltare per intero le opere delle medesime categorie.

Nella singola lavorazione, individuata con un'unica voce della lista delle categorie, la fornitura non può essere separata dalla posa in opera ai fini dell'affidamento in subappalto di quest'ultima, se tale possibilità non è espressamente prevista dal capitolato speciale.

La dichiarazione di subappalto dovrà essere redatta su carta legale o resa legale e recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa

capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, la mancata sottoscrizione con le modalità sopra indicate, comporta l'esclusione dalla gara.

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, qualora richieste, le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.
Per quanto non disciplinato dall'art. 42 L.P.26/1993 si applica la normativa statale in materia di subappalto.

Si ricorda che per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS3, OS4, OS19, OS21, OS28 e OS30 il subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive.

7. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Il responsabile dell'Amministrazione competente per la fase di esecuzione dei lavori, svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte, avvalendosi, eventualmente, degli organismi tecnici della Provincia Autonoma di Trento, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l'individuazione di quelle che superano la detta soglia, l'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi degli articoli 86, 87, 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., per quanto applicabile, della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.

Si precisa che le medie di cui sopra sono calcolate fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

La verifica delle offerte anomale sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 87 e all'art. 88 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 86 co. 2 del D.Lgs. 163/2006: "*...quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. In ogni caso le amministrazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa*".

In particolare, l'impresa dovrà – entro il termine indicato nella richiesta dell'amministrazione e comunque non inferiore a 15 giorni – fornire per iscritto giustificazioni riguardanti, a titolo esemplificativo: l'economia del procedimento di costruzione, le soluzioni tecniche adottate; le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'impresa offerente per eseguire i lavori, l'originalità dei lavori, ecc. come precisato dall'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 163/2006.

Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, l'amministrazione convocherà

l'offerente con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi, invitandolo ad indicare ogni elemento utile al fine della valutazione.

L'amministrazione procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell'art. 88 del D.Lgs. 163/2006.

All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 8 e 9, all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Nel caso in cui l'impresa non fornisca le giustificazioni richieste entro il termine fissato, ovvero a seguito delle verifiche, l'offerta risulti anormalmente bassa, l'Amministrazione escluderà la relativa offerta ed aggiudicherà la gara al concorrente che segue in graduatoria, la cui offerta sia stata ritenuta suffragata da valide giustificazioni, se sottoposta a valutazione dell'anomalia.

Il concorrente **potrà** produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui all'art. 87 co. 2 del D.Lgs. 163/2006.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge da fonti autorizzate dalla legge.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

Le modalità di presentazione delle giustificazioni e i criteri di valutazione della congruità delle offerte sono specificati nel documento denominato **"Criteri per la redazione dell'analisi dei prezzi" e relativi allegati: allegato A "Modello guida per l'analisi dei prezzi", allegato B: "Elenco degli articoli da analizzare ai fini della valutazione delle offerte anomale.**

Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.P. 26/93, qualora l'Autorità che presiede la gara abbia un fondato motivo di ritenere che le Imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. 26/93. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto d'appalto eventualmente stipulato.

8. VERIFICA DEI REQUISITI

L'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario **e, in ordine al requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 4.1 punto 1 e punto 2, nei confronti del concorrente che segue in graduatoria**, alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

L'impresa aggiudicataria dovrà pertanto produrre **entro 10 giorni** dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione la seguente documentazione:

1. **ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE**, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente ha dichiarato di assumere è pari o superiore alla III, l'attestazione SOA **dovrà riportare** il possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEN EN

45000, di cui all'art. 4 del D.P.R. 34/2000 **e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000** (per eventuale ulteriore e necessaria documentazione si rinvia alle precisazioni di cui al precedente paragrafo 4.1 del presente invito);

2. CIFRA D'AFFARI IN LAVORI

Per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, i consorzi stabili:

- copie delle ultime cinque dichiarazioni annuali I.V.A. o Modello Unico.

A corredo di queste, inoltre, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal legale rappresentante, oppure da professionista iscritto nel registro dei revisori contabili istituito con D.Lgs. 27/1/1992, n. 88, attestante l'ammontare della cifra d'affari in lavori, la relativa ripartizione annuale e l'eventuale ripartizione dell'importo complessivo della cifra d'affari nelle varie attività, con indicazione del riferimento alle dichiarazione annuali I.V.A., ai modelli Unico e all'ulteriore documentazione da cui i dati dichiarati sono desunti.

Per le società di capitali e le società cooperative, nonché per l'attività indiretta effettuata da consorzi o società fra imprese riunite, in proporzione alle quote di partecipazione del soggetto:

- copie degli ultimi cinque bilanci - comprensivi della nota integrativa e corredati dalla nota che ne attesti l'avvenuto deposito - riclassificati in base alle norme del codice civile (artt. 2324 e seguenti).

A corredo di queste, inoltre, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal legale rappresentante, oppure da professionista iscritto nel registro dei revisori contabili istituito con D. Lgs. 27/1/1992, n. 88, attestante l'ammontare della cifra d'affari in lavori, la relativa ripartizione annuale e l'eventuale ripartizione dell'importo complessivo della cifra d'affari nelle varie attività, con indicazione del riferimento ai bilanci e all'ulteriore documentazione da cui i dati dichiarati sono desunti.

3. (Eventualmente), **CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITA' conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000,** rilasciata da organismi accreditati, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006

4. ELENCO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE E CONTRIBUTIVE ESISTENTI IN CAPO ALL'IMPRESA CON RIFERIMENTO ALL'INPS, INAIL E CASSA EDILE, al fine di consentire all'Amministrazione l'acquisizione del relativo DURC; qualora l'Impresa non abbia l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, dovrà dichiarare che la mancanza di riferimento allo stesso Ente discende dalla non configurabilità in capo all'Impresa dell'obbligo suddetto;

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuna delle **Imprese associate**.

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale.** Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

A comprova del possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione dichiarati, la restante documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'Amministrazione.

Al fine di assicurare il sollecito svolgimento della procedura, si invita l'impresa aggiudicataria, qualora sia in possesso di documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati, a produrne copia conforme.

Qualora l'impresa aggiudicataria abbia utilizzato l'istituto dell'avvalimento ai fini della presentazione dell'offerta, l'Amministrazione procederà nei confronti dell'impresa ausiliaria alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e di ordine generale dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea,** ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

Ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, qualora tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nell'offerta, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 co. 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

L'Amministrazione ha facoltà di procedere alle verifiche di cui sopra anche nei confronti di concorrenti non aggiudicatari.

Qualora, per effetto delle verifiche, l'Amministrazione rilevi il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, procederà secondo le modalità di cui all'art. 48 co 2 del D.Lgs. 163/2006.

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

a) il **MODELLO GAP** inviato dall'Amministrazione stessa, completo di tutti i dati previsti nel modulo riservato all'Impresa, nonché datato e sottoscritto dal Legale rappresentante dell'aggiudicataria (o dell'Impresa capogruppo se trattasi di Raggruppamento temporaneo);

b) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi:
- la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonchè l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

c) **DICHIARAZIONE** dalla quale risultino:
- l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che "l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta");
- l'indicazione del soggetto dell'Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;

d) **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 131, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, nonché le eventuali proposte integrative di cui alla lett. a) del medesimo comma (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa)

e) (QUALORA AGGIUDICATARIO SIA UN RAGGRUPPAMENTO E NON ABBIA GIÀ PRESENTATO IL MANDATO IN SEDE DI GARA)
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultante da scrittura privata autenticata (oppure da copia autenticata della medesima), con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente Disciplinare di gara.

La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo punto 11 è subordinata altresì agli **adempimenti** previsti dal **D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252**: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".

10. CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione:

a) entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al precedente paragrafo 9, LA FIDEJUSSIONE di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso d'appalto eccedenti il dieci per cento. In caso di ribasso superiore al venti per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni dell'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti, oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D. Lgs. 17/3/1995, n. 175. Nel caso in cui l'Impresa presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell'Amministrazione e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:
- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
- espressa indicazione delle seguenti clausole:

1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto alla Provincia; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico della Provincia;
2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la

data di ultimazione dei lavori, oppure il certificato di ultimazione dei lavori rilasciato al soggetto stipulante dalla Provincia, nei quali casi l'obbligo del pagamento dei premi cesserà trascorsi **sei mesi** dalla scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 1, della L.P. 26/93, salvo dichiarazione della Provincia al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;
3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dalla Provincia a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, **nonchè a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta** in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Provincia è quello in cui ha sede la medesima;
5. solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "*la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Provincia*".

La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113, co. 3, del D.Lgs. 163/2006.

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Provincia. **La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi** che verranno inviati dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.
Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente Disciplinare di gara dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

b) almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, in conformità a quanto indicato nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto a prestare la **polizza assicurativa** di cui all'art. 129, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, che copra i danni subiti dalla Provincia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori.
La somma assicurata è pari a:

Sezione A):
Partita 1) opere: importo di aggiudicazione;
Partita 2) opere preesistenti: EURO 12.000.000,00.-
Partita 3) demolizione e sgombero: EURO 6.000.000,00.-

Sezione B):

L'ammontare dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 129, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 è pari al 5% della somma assicurata per le opere nella sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00.- ed un massimo di Euro 5.000.000,00.-.
In conformità a quanto disposto dall'art. 6.3 del capitolato speciale di appalto, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori deve comprendere i seguenti danni:
a) danni a cose dovuti a vibrazione: Euro 1.000.000,00.-;

b) danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere: Euro 5.000.000,00.-;
c) danni a cavi o condutture sotterranee: Euro 800.000,00.-

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere conforme al relativo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123, e dovrà riportare le integrazioni e i contenuti di cui all'art. 26 del capitolato Speciale d'Appalto.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo di applicano le disposizioni dell'art. 108 del D.P.R. 554/99, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

c) Ai sensi dell'art. 129, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, l'esecutore dei lavori è tenuto a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo, una **polizza indennitaria decennale** a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, nonché una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, della medesima durata, con decorso dalla data di emissione del certificato di collaudo e per la durata di 10 anni secondo le disposizioni di cui all'art. 6.4 del capitolato speciale di appalto.

Sezione A: copertura assicurativa indennitaria decennale postuma
Partita 1 – opere: costo di ricostruzione a nuovo dell'opera realizzata escludendo il solo valore dell'area fermi restando i massimali previsti dall'art. 104 comma 1 del D.P.R. 554/99
Partita 2 – demolizione e sgombero: massimale pari ad Euro 1.000.000,00.

Sezione B: copertura assicurativa della responsabilità civile decennale postuma: massimale pari a Euro 5.000.000,00.-.

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123 e dovrà riportare le integrazioni e i contenuti di cui all'art. 6.4 del Capitolato speciale di appalto.

Si fa presente che non sarà accettato il sistema delle applicazioni, in quanto non ritenuto conforme alla disciplina recata dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

11. ULTERIORI INFORMAZIONI

Comporta l'<u>esclusione</u> dalla procedura di gara la mancata presentazione:
- **anche di una sola delle dichiarazioni di cui al paragrafo 4.1 (n. 9, 10, 11 e 12 se dovute) e la dichiarazione di cui al paragrafo 3.A.1 punto 2) e, nel caso in cui sia dovuta, della dichiarazione di cui al paragrafo 3.1 punto 1),**
- **della documentazione di cui ai paragrafi 4.2 e 4.3 e, nel caso in cui sia dovuta, la documentazione di cui ai paragrafi 4.4, 4.5 e 4.6;**
- **qualora sia dovuta, della busta sigillata contenente la documentazione ai fini delle verifiche di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006;**
- **della busta contenente l'offerta tecnica;**
- **della busta contenente l'offerta economica;**

I requisiti di cui al paragrafo 2.2. e 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, ovvero si rendano necessari approfondimenti istruttori in ordine all'ammissione di uno o più concorrenti, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 9 e 10, lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. 252/98, l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 34, comma 3, della L.P. 26/1993 presentato dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato con la Provincia entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8.
Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 9 e 10.a per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi, previo accordo con l'impresa.

Prescrizioni in merito al subappalto o affidamento in cottimo: l'affidamento in subappalto o in cottimo é sottoposto alle condizioni previste 118 del D.Lgs. 163/2006. L'Impresa aggiudicataria ed il soggetto affidatario del subappalto o del cottimo sono tenuti al rispetto di quanto ulteriormente disposto 118 del D.Lgs. 163/2006.
La Provincia fa obbligo all'Impresa aggiudicataria, autorizzata all'affidamento di parte dei **lavori in subappalto o in cottimo** a seguito di presentazione della dichiarazione di subappalto sopradescritta, di trasmetterle, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle **fatture quietanzate** relative ai pagamenti via via corrisposti dalla stessa impresa aggiudicataria al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di mancata trasmissione delle stesse, il subappaltatore potrà avvalersi della procedura prevista all'art. 25 del regolamento di esecuzione della L.P. 26/1993.

Ai sensi dell'art. 37 co. 9 del D.Lgs. 163/2006, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione**. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi lavori.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente disciplinare di gara potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 D.Lgs. 163/2006.

Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ai fini della consegna dei lavori, la Provincia procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prescritta all'art. 90 comma 9 lettera a) e lettera b) del D. Lgs. 81/2008 sulla base della documentazione presentata dall'Impresa esecutrice, pena la risoluzione del contratto, nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.

Ai sensi della determinazione del Sostituto Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica e Logistica n. 253 dd. 15 novembre 2010 e nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 53/2010) l'Amministrazione può autorizzare la **consegna** immediatamente dopo l'aggiudicazione e **prima della stipulazione del relativo contratto**, subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie di cui ai punti 11, 12 e 13 del presente invito, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria. **Si invitano i concorrenti a precostituirsi la documentazione e le garanzie** di cui sopra onde non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 129 del D.P.R. 554/1999.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott.ssa Roberta Giacomozzi – tel: 0461/496421.

12. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Agenzia per i servizi – Ufficio Gestione Gare intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
4. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
5. il responsabile del trattamento è il Sostituto Dirigente dell'Agenzia;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Con le dichiarazioni di cui al paragrafo 4 delle presenti Norme di partecipazione, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti **le parti relative all'offerta tecnica - che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata, ovvero alle giustificazioni dei prezzi di cui all'offerta economica**, - in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 13, comma 6, del Codice dei contratti.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica e/o alle giustificazioni a corredo della stessa, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA
- dott. Leonardo Caronna –

PF/RG

Allegati:

A) Modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (A, B, C)
B) "*Lista delle lavorazioni e forniture*" in copia, vidimata in ogni pagina
C) Elaborato "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa"
D) Elaborato "Criteri per la redazione analisi prezzi" e relativi allegati (allegato A "Modello guida per l'analisi dei prezzi" e allegato B "Elenco degli articoli da analizzare ai fini della valutazione delle offerte anomale")
E) CD ROM contenenti gli elaborati progettuali